



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Comitato per la formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti del Giudice

N. 03 /2022 Reg. Protocolli

L'anno 2022, addì 07 del mese di Marzo alle ore 10:00 si è riunito nella sede del Tribunale di Marsala, il Comitato per la formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio ai sensi dall'art. 13 e ss. del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, così composto:

Presidente:

Alessandra Camassa

Presidente del Tribunale di Marsala

Componenti:

Giuseppe Lisella

Procuratore della Repubblica di Marsala (delegato)

Giuseppe Spada

Presidente COA di Marsala

Fabio Marciano'

Delegato del Consiglio dell'Ordine/Collegio prof.le

Segretario:

Pietro Pizzo

Cancelliere Esperto

Il Comitato per la formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti del Tribunale di Marsala nella seduta del 07 marzo 2022, dopo approfondito esame, per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art.15 L. 8 marzo 2017 n.24, delibera di adottare, il protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, Ordine Nazionale dei Biologi del 12 marzo 2019 con le modifiche apportate nell'odierna seduta - allegato "A".

Il testo, così come integrato, riporta la disciplina per la tenuta e la revisione dell'Albo del Tribunale di Marsala relativo alla professione di biologo - allegato "B".

Marsala _____

Alessandra Camassa Presidente del Tribunale

Giuseppe Lisella Procuratore della Repubblica (delegato)

Giuseppe Spada Presidente COA di Marsala

Fabio Marciano' Delegato Ordine Nazionale Biologi

Pietro Pizzo Cancelliere Esperto

Firmato digitalmente da: SPADA GIUSEPPE
Ruolo: PRESIDENTE
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MARSALA
Data: 14/03/2022 12:23:27



Marciano' Fabio
11.03.2022 13:23:42
GMT+00:00

Documento informatico sottoscritto anche con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. S) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografata.



Tribunale Ordinario di Marsala

tel. 0923/765111 – 0923765350-226

e-mail tribunale.marsala@giustizia.it

Via Del Fante n. 50/A- 91025 Marsala (TP)



**Ordine
Nazionale
Biologi**

**Ordine Nazionale dei Biologi, Delegazione regionale
Sicilia**

tel 091/2771019 p.e.c. sicilia@onb.it

Via Principe di Belmonte 1H, 90139 Palermo

Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Marsala e l'Ordine Nazionale dei Biologi, Delegazione regionale Sicilia per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art 15,1. 8 marzo 2017, n. 24.

Il Presidente del Tribunale di Marsala nella persona della dott.ssa Alessandra Camassa con sede in Marsala nella Via Del Fante n. 50/A ed il rappresentante dell'Ordine Nazionale dei Biologi, delegazione regionale Sicilia, nella persona del dott. Fabio Marciànò,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

ritenuta l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e la

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dal ONB - delegazione regionale Sicilia di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di biologo

stipulano il seguente accordo:

Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'accordo

1- Attraverso il presente accordo, l'ONB - delegazione regionale Sicilia, concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, 1. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

2- L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di biologo.

3- Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni di biologo, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo 2 - Sezione degli albi riservata alla professione di Biologo

1-Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione di biologo.

Articolo 3 - Comitato Albo

1- In attesa che il legislatore ridisciplini la normativa prevedendo una composizione omogenea, nel settore civile e in quello penale, del Comitato che ai sensi dei codici di rito (artt. 14 disp.att. c.p.c. e 68 disp. att. c.p.p.) è competente per la tenuta degli albi circondariali, si conviene di convocare l'attività del Comitato, in entrambe le formazioni, in un'unica seduta, al fine di predisporre le deliberazioni che riguardano indifferentemente i settori civile e penale che saranno successivamente adottate separatamente da ciascuna delle due formazioni, secondo la rispettiva competenza e composizione.

2- Al fine di consentire un regolare svolgimento dell'attività, il comitato si doterà di una programmazione del proprio lavoro, prestabilendo la periodicità, delle proprie sedute, che dovranno essere almeno semestrali.

3- La domanda d'iscrizione e tutta la documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato almeno trenta giorni prima rispetto alla data della riunione per consentire un'istruttoria preliminare anche da parte dell'Ordine Nazionale dei biologi - delegazione regionale Sicilia e dei Collegi interessati per una discussione informata in sede di riunione.

Il Comitato si riunirà due volte l'anno:

-entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno;

-entro il 31 marzo per esaminare le domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente

Articolo 4 - Struttura dell'albo

Condizione di base per consentire sia una razionale revisione degli albi circondariali, sia l'accessibilità degli stessi a livello distrettuale e nazionale, è l'adozione di una struttura interna standardizzata di tali albi, a partire dalla specificazione delle professioni ivi registrate. A tal fine sarà tenuto presente l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, rilevante anche ai fini del sistema di educazione continua in medicina (secondo l'anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie - CoGeAPS), in considerazione del fatto che esistono profili generali che trovano specifica collocazione tra le professioni sanitarie (es. i biologi e i chimici tra i tecnici sanitari di laboratorio biomedico).

Articolo 5 — Valutazione della speciale competenza

1- Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di biologo, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo;

2- La "speciale competenza non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

3- Il presente, protocollo si propone, quindi, di indicare elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, al fine, sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali, sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.

4- Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari;

5- Gli elementi di valutazione primari consistono:

- a) nell'iscrizione all'Albo o all'Elenco Speciale dell'Ordine Nazionale dei Biologi;
- b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione alla professione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le scuole di specializzazione istituite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare;
- d) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.

6- Gli elementi di valutazione secondari consistono:

- a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
- c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
- d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
- e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
- f) nel possesso di un'attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.

Nel valutare la speciale competenza, il Comitato considererà complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe

far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria;

8-Gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. 6 dovranno essere forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 L. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimenti civili o penali;

9-L'assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato valuterà, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relativamente ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi;

10-L'attività istruttoria del Comitato si avvale della presenza al loro interno di componenti facenti parte dell'Ordine Nazionale dei Biologi, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi;

11-Nel valutare il possesso della speciale competenza il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile.

Nel caso di carenza o insufficienza di detto periodo minimo di esercizio della professione l'iscrizione è ammessa nel caso di rigorosa prova della "speciale competenza", ai sensi dell'art. 15 disp. att. cpc e dell'art. 69 disp. att. cpp, la quale, come sopra detto, non si esaurisce nel mero possesso del titolo di abilitazione e trova fondamento su ulteriori elementi di valutazione.

Articolo 6- Fascicolo personale

1- Al fine di una ottimale tenuta dell'albo, nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, all'atto dell'iscrizione o della riconferma, verrà formato un fascicolo personale o una scheda personale, nei quali far confluire tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma.

2- All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:

- a) indicazione della professione, nonché delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della medesima;
- b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
- c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
- d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
- e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
- f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
- g) iscrizione a società scientifiche;
- h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta rilevante in funzione dell'art. 8 della L.24/2017;
- i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
- j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria

3 - Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b) c), d), g), il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui al comma 4. Tale indicazione verrà annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.

4- Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:

- Analisi biologiche con procedure strumentali relative a sieri, sangue e ogni altro materiale biologico a scopo diagnostico;
- Analisi tecniche di controllo ambientale, di igiene del suolo, dell'aria, delle acque e dei relativi inquinanti, eco tossicologia;
- Analisi biologiche degli alimenti per accertare eventuali contaminazioni microbiologiche;
- Determinazione delle esigenze alimentari della persona e scienza della nutrizione anche in rapporto ad eventuali patologie diagnosticate in altra sede sanitaria;
- Verifica dell'idoneità microbiologica del prodotto cosmetico ed ambiti analoghi;
- Analisi per il controllo di merci di origine biologica;

- Identificazione e classificazione biologica delle piante e degli animali nonché di insetticidi, anticrittogamici, enzimi, sieri, radioisotopi e farmaco tossicologia;
- Analisi biostatistiche;
- Identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante;
- Identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari ed altri generi o cose nonché a supporti artistici, monumentali e cartacei;
- Fisiopatologia della riproduzione umana e procreazione assistita;
- Biotecnologie riferite al settore medico, industriale e agrario;
- Genetica e biologia forense;
- Esami molecolari ai fini della ricerca diagnostica o scientifica

5- Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

6- Il fascicolo personale andrà aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale, anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato.

Articolo 7-Iscrizione

1- La procedura di iscrizione agli albi terrà conto delle seguenti esigenze;

- a) assicurare completezza e chiarezza delle informazioni che ogni istante ha l'onere di produrre al momento della domanda di iscrizione;
- b) semplificare quanto più possibile la procedura e la relativa modulistica (anche attraverso la loro informatizzazione) al fine di evitare il rischio di "fuga dagli albi" che potrebbe derivare da eccessivi oneri, informativi in capo ai singoli biologi;
- c) favorire l'iscrizione di un numero di soggetti che esercitano la professione di biologo sufficiente a coprire tutte le aree professionali e di specializzazione ed a garantire margini di scelta effettivamente ampi da parte dei singoli magistrati, anche in vista della rotazione degli incarichi.

2- In base a tali considerazioni, è il presente accordo che detterà alcune raccomandazioni circa tempi e adempimenti che caratterizzeranno la procedura che fa capo al Comitato circondariale.

3- Tale attività sarà avviata attraverso l'emanazione di un avviso pubblico di periodicità, annuale, pubblicato sul sito web del Tribunale.

Tale avviso prevedrà l'apertura di due finestre temporali durante ogni anno (di durata bimestrale), nelle quali tutti gli interessati possono candidarsi all'iscrizione (prima iscrizione o iscrizione in una specializzazione diversa da quella già registrata). La chiusura di ciascuna finestra darà avvio all'esame da

parte del Comitato dell'Albo delle nuove domande pervenute, da concludersi, entro un termine prestabilito nell'avviso, con la delibera di accoglimento e rigetto delle domande.

Articolo 8 - Revisione triennale

1- Tenuto conto che i codici di rito e la legge n. 24/2017 prevedono, per la revisione periodica degli albi, termini temporali tra loro disomogenei e comunemente considerati ordinatori, in base alla risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, si stabilisce un termine triennale per la revisione periodica degli albi.

2- Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà. L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

La prova della "speciale competenza" dovrà essere fornita per il mantenimento dell'iscrizione dell'albo da parte di ciascun iscritto mediante la produzione di aggiornati titoli e documenti previsti dal presente articolo, nonché dall'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimenti civili o penali

Nel valutare la documentazione prodotta il comitato procederà ad assegnare un punteggio agli atti esibiti in concorso tra loro in base ai seguenti valori:

N.	Documentazione esibita	Punteggio
a	Dimostrato esercizio della professione per ciascun anno o frazione di esso superiore a sei mesi	1 punto per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi
b	curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina: -corsi di livello universitario o assimilati; -corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM; -attività di docenza. -possesso attestazione certificante la conoscenza del processo telematico	Sino ad un massimo di 2 punti per ciascun corso o attività
c	curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale: -ruoli svolti; -datori di lavoro; -strutture ove si è prestato servizio;	Sino ad un massimo di 3 punti per ciascuna posizione ricoperta o attività svolta

N.	Documentazione esibita	Punteggio
	-tipi e aree di attività praticate; -attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc. -eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione	
d	curriculum scientifico -attività di ricerca e pubblicazioni; -iscrizione a società scientifiche.	Sino ad un massimo di 2 punti per ciascuna attività svolta o pubblicazione
e	riconoscimenti accademici; riconoscimenti professionali.	Sino ad un massimo di 2 punti per ciascun riconoscimento

Nella revisione, la speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, totalizzi un punteggio superiore a 20.

3- La revisione triennale sarà avviata attraverso una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti, con l'apposizione di un termine per far pervenire la domanda di riconferma, con la quale l'istante dovrà confermare e integrare le informazioni richieste in sede di iscrizione.

4- La predetta comunicazione personale deve esplicitare che, la mancata presentazione della domanda di riconferma, preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'albo.

5- Scaduto il termine apposto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede a una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espreso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio, e con l'apposizione un nuovo termine. Il Comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto a inviare la domanda di riconferma entro il termine assegnato con la seconda comunicazione. La cancellazione così disposta non osta ad una nuova iscrizione in occasione di una successiva finestra.

6- Al fine di agevolare il lavoro del Comitato circondariale, si stabilisce che, nel semestre in cui cade la procedura di revisione, non verrà aperta alcuna finestra temporale per le nuove iscrizioni.

Articolo 9 - Obblighi informativi nel corso del triennio

1-Al fine di rendere meno gravosa la procedura di revisione triennale e al fine di promuovere un regolare aggiornamento del fascicolo personale, si conviene che, annualmente, gli iscritti siano tenuti alla comunicazione di alcune informazioni rilevanti:

- a) perdita dei requisiti di iscrizione;

- b) importanti variazioni della situazione professionale (a titolo esemplificativo: trasferimento della sede di lavoro in un circondario giudiziario diverso da quello annotato nel fascicolo personale; pensionamento);
 - c) incarichi di consulente tecnico ricevuti da parti pubbliche e private indicate nominativamente.
- 2-Il mancato assolvimento dell'obbligo, anche a seguito di rilievo dell'inadempienza conseguente a controllo periodico, sarà valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza assegnatigli dai codici di rito.

Articolo 10 — Accessibilità degli albi e dei fascicoli personali.

1-Le Parti convengono che la piena accessibilità dell'albo circondariale e dei connessi fascicoli personali degli iscritti, a livello distrettuale e ultra-distrettuale da parte di ogni magistrato, costituisce una fondamentale esigenza alla quale la revisione degli albi avviata dalla legge n. 24/2017 deve corrispondere e, dunque, una priorità del presente accordo.

2-Le Parti auspicano che la piena accessibilità degli albi e dei fascicoli personali così conseguita possa contribuire a rendere residuali ed eccezionali le ipotesi in cui debba farsi ricorso a nomine di esperti non iscritti all'albo circondariale.

Articolo 11 - Pubblicità degli albi

1-Ferma la piena accessibilità degli albi e dei connessi fascicoli personali da parte degli uffici giudiziari, si prevede, per esigenze di trasparenza, che gli albi dei periti e dei consulenti tecnici siano resi pubblici, anche sui siti web dei Tribunali, nelle loro informazioni essenziali (nominativo, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione/riconferma), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

Articolo 12 - Controlli

1-Ferma l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte dei singoli iscritti circa la verità delle informazioni prodotte, è raccomandabile che i Comitati circondariali prevedano un sistema di controlli.

2-In sede di prima iscrizione e di revisione triennale, il Comitato si avvarrà, anche a fini di controllo sulla verità delle informazioni prodotte in sede di istruttoria, del supporto informativo fornito dai componenti della delegazione regionale Sicilia dell'Ordine Nazionale dei Biologi rappresentati all'interno dell'organismo.

3-Si prevedono, a discrezione del Comitato Esecuzione, controlli a campione infra-triennali su singoli iscritti o gruppi d'iscritti al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione.

4-Il Comitato, qualora rilevi incongruenze che non siano manifestamente dovute ad errore scusabile, segnalerà la circostanza al presidente del Tribunale affinché eserciti il potere disciplinare previsto a questo proposito dai codici di rito, nonché dar seguito agli atti imposti dall'eventuale violazione della legge penale.

Articolo 13– Disciplina dell'Albo

1. Competenza. - Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale, o dal magistrato da questi delegato, i quali possono promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti e periti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato.

2. Procedimento. - Il Presidente del Tribunale o il Magistrato da questi delegato, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti o dei periti.

Nel caso di consulenti, il Presidente, prima di promuovere il procedimento disciplinare, contesta l'addebito e ne raccoglie la risposta scritta, all'esito decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso dei periti, il Presidente, raccolta la risposta scritta rimette gli atti al Comitato per la decisione.

3. Criteri di giudizio. Nell'irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

4. Sanzioni. – Ai consulenti e periti che non hanno osservato i loro doveri possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall'albo.

Per garantire uniformità di trattamento e trasparenza delle decisioni, ferma restando la necessaria valutazione del caso concreto, il Comitato nell'irrogare le sanzioni disciplinari si atterrà ai seguenti criteri di massima:

	Condotta	Sanzione
a	Ingiustificata assenza all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico.	Avvertimento
b	Mancato deposito della relazione nei termini, quando	Avvertimento

	Condotta	Sanzione
	il ritardo è inferiore ad un mese.	
c	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore ad un mese.	Sospensione fino a un mese
d	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore a tre mesi.	Sospensione fino a sei mesi
e	Relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando l'integrazione avvenga ad opera dello stesso consulente, anche su ordine del giudice.	Avvertimento
f	Relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando i vizi siano tali da rendere necessaria la nomina di un altro c.t.u..	Sospensione fino ad un anno; cancellazione dall'albo nei casi più gravi
g	Omessa enunciazione della sussistenza di cause che legittimerebbero la ricusazione del consulente, od altre situazioni di conflitto di interessi.	Sospensione fino a tre mesi
h	Violazione, anche in buona fede, della regola del contraddittorio (come e.g. nel caso di contatti con una sola delle parti, ricezione di documenti non sottoposti ad una delle parti, e simili).	Sospensione fino a un mese
i	Nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccepita nel giudizio <i>a quo</i>	Sospensione da uno a sei mesi, secondo la gravità del caso
l	Smarrimento degli atti di parte	Sospensione da sei mesi ad un anno, secondo la gravità del caso
m	Richiesta di compensi manifestamente eccessivi rispetto ai valori di cui al D.P.R. 115/02 ed al D.M. 30.5.2002	Avvertimento, e nel caso di condotta reiterata, sospensione fino ad un mese

5. Cause di giustificazione. - Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione:

- a) l'asserita ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b) la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;

- c) i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154 c.p.c., per una proroga del termine;
- d) l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.).

6. Deliberazione. Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I provvedimenti del comitato, sia d'irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, ai competenti Presidenti delle Sezioni del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello, al Coordinatore dell'Ufficio dei Giudici di Pace, nonché agli Ordini Professionali di competenza.

7. Controllo sulla qualità delle relazioni. - E' facoltà del Comitato e del Presidente acquisire, anche d'ufficio, copia delle relazioni al fine di verificarne la qualità, che dovrà comunque essere elevata. Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente o il perito potranno essere invitati dinanzi al Comitato per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si richiama la disciplina del regolamento per la formazione dell'albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti approvato dal Comitato del Tribunale di Marsala in data 29 novembre 2013 – allegato "A" - ove compatibile.

Marsala _____



Alessandra Camassa Presidente del Tribunale

Giuseppe Lisella Procuratore della Repubblica (delegato)

Giuseppe Spada Presidente COA di Marsala

Fabio Marcianò Delegato Ordine Nazionale Biologi


Pietro Pizzo Cancelliere Esperto

Firmato digitalmente da: SPADA GIUSEPPE
 Ruolo: PRESIDENTE
 Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MARSALA
 Data: 15/03/2022 11:01:04



Marciano' Fabio
 11.03.2022 13:23:42
 GMT+00:00



Documento informatico sottoscritto anche con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. S) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografata.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Comitato per la formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti

L'anno 2013, addì 29 del mese di Novembre alle ore 11,00 si è riunito nella sede del Tribunale di Marsala, il Comitato per la formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio dall'art. 13 e ss. del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, così composto:

Presidente:

Gioacchino Natoli

Presidente del Tribunale di Marsala

Componenti:

D.ssa Antonella Trainito

Sostituto Procuratore della Repubblica di Marsala

Avv. Simone Bonanno

Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati

come da allegato elenco


Presidenti dei vari Ordini/Collegi Professionali

Segretario:

Sig. ra Ottoveggio Giovanna

Funzionario Giudiziario

Il Comitato, così come sopra composto, delibera di approvare le regole di giudizio e di valutazione cui attenersi per la formazione e la revisione degli Albi dei Consulenti Tecnici di Ufficio e dei Periti, riportate nell'allegato "A" che composto di n. 8 pagine fa parte integrante del presente verbale.





TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
Comitato per la formazione degli albi dei consulenti tecnici e dei periti

SEDUTA DEL GIORNO 29.11.2013
(Allegato al Verbale)

COMPONENTI:

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MARSALA
Dott. *Gioacchino Natoli*

FIRMA:

Gioacchino Natoli

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEL
TRIBUNALE DI MARSALA
D.ssa Antonella Trainito

Antonella Trainito

PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MARSALA
AVV. SIMONE BONANNI

Simone Bonanni

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI ED
ODONTOIATRI DI TRAPANI
Dott. Maurizio Terzo

Maurizio Terzo

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI
PSICOLOGI DI PALERMO

ASSENTE

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI TRAPANI
Dott. Giuseppe Cassisa








Giuseppe Cassisa

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI MARSALA
Dott. Alberto Scuderi

Alberto Scuderi

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI
ARCHITETTI DI TRAPANI
Benedetto Puletto

Benedetto Puletto

<p>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRAPANI Ing. Andrea Giannitrapani</p>	
<p>IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TRAPANI Dott. CECILI T. SCO PADDUSO</p>	
<p>IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI MAZARA DEL VALLO TRAPANI Dott. Giuseppe Ingargiola PER. I.N.B.</p>	
<p>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AGRONOMI DI TRAPANI Dr. Giuseppe Pellegrino</p>	
<p>IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI DI MARSALA</p>	<p>ASSENTE</p>
<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TRAPANI Rag. Leonardo Giacalone</p>	<p>ASSENTE</p>
<p>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA SICILIA DI PALERMO Francesco Criscenti</p>	<p>ASSENTE</p>
<p>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE SICILIA DI PALERMO D.ssa Rosa Adamo</p>	
<p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Gaspare Ferro</p>	
<p>IL SEGRETARIO Giovanna Ottoveggio</p>	

Tribunale Ordinario di Marsala

All. "A"

Il Tribunale e la Procura di Marsala, dopo una serie di apposite sedute, d'intesa con i rappresentanti dei Collegi e degli Ordini Professionali e della Camera di Commercio, al fine di assicurare assoluta trasparenza all'attività del Comitato per la formazione degli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti, delibera, con il seguente Protocollo, di indicare con specifiche istruzioni le regole di giudizio e di valutazione dei titoli degli aspiranti, alle quali il citato Comitato si atterrà per:

- 1) Iscrizione all'Albo dei C.T.U. e dei Periti;
- 2) Disciplina degli Albi stessi;

Iscrizione all'albo

Presso il Tribunale di Marsala sono istituiti l'Albo dei Consulenti Tecnici e l'Albo dei Periti. Quando il giudice necessita di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, denominati **consulenti tecnici in ambito civile** e **periti in ambito penale**. Gli Albi sono suddivisi in categorie e sono sempre previste:

in quello civile

- 1) medico-chirurgica;
- 2) industriale;
- 3) commerciale;
- 4) agricola;
- 5) bancaria;
- 6) assicurativa;

in quello penale

- 1) esperti in medicina legale;
- 2) psichiatria;
- 3) contabilità;
- 4) ingegneria e relative specialità;
- 5) infortunistica del traffico e della circolazione stradale;
- 6) balistica;
- 7) chimica;
- 8) analisi e comparazione della grafia.

L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative allo stesso sono assunte da un Comitato da lui presieduto.

Il Comitato è composto dal Procuratore della Repubblica e da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di commercio, per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e quindi non sono provvisti di albi professionali.

Il Comitato dell'Albo dei periti è, altresì, composto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense.

All'Albo del Tribunale attingono tutti gli altri uffici giudiziari avente sede nella circoscrizione del Tribunale.

Normativa di riferimento

- Art. 61 cod.proc.civ. e art.13 e ss. disp.att.cod.proc.civ., per i consulenti tecnici in materia civile.
- Art. 67 e ss. disp.att. cod.proc.pen., per i periti in materia penale.

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like "Pao", "Geri", "Stef", "G. Scud", "Blu", "A", "C. Scud", "A", "A", "G. Scud"]

1. **Domanda di iscrizione.** - Le domanda di iscrizione all'albo, redatta in carta legale, indirizzata al Presidente del Tribunale va presentata, nei giorni e nelle ore di ufficio, all'ufficio Presidenza del Tribunale di Marsala, P.zza Borsellino n. 1.

Per iscriversi ad entrambi gli albi, occorrono domande e documentazione separate.

Ad essa vanno allegati:

- i documenti di cui all'art 16 disp. att. c.p.c. (per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici) e di cui all'art. 69 disp. att. c.p.p. (per l'iscrizione all'Albo dei Periti), ad eccezione del certificato generale del Casellario Giudiziario che viene richiesto d'ufficio.
- fotocopia del documento di identità personale in corso di validità (l'aspirante deve avere residenza o il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Marsala);
- la dichiarazione sostitutiva dei certificati di nascita, di residenza, di iscrizione all'Albo professionale o al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio (per alcune categorie non organizzate in ordini o collegi professionali).
- Curriculum professionale, corredato da titoli e documenti dimostranti l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e la speciale competenza tecnica in possesso dell'aspirante
Solo per interpreti e traduttori: titolo di studio in bollo (laurea o diploma Scuola Interprete e traduttori); per gli stranieri è necessario l'attestato della scuola italiana (in bollo) e permesso di soggiorno;
Se dipendente pubblico: autorizzazione allo svolgimento dell'attività di C.T.U. o di PERITO rilasciata dall'Amministrazione cui il dipendente appartiene.

Successivamente alla comunicazione da parte dell'Ufficio dell'avvenuta iscrizione all'Albo dovrà essere effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 sul c/c postale n. 8003, intestato a "Ufficio Registro Tasse di Roma, Concessioni Governative" [usare gli appositi moduli reperibili presso gli Uffici Postali ed indicare sul retro la causale del versamento]. L'attestazione deve essere consegnata alla Segreteria della Presidenza del Tribunale entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, trascorsi i quali l'iscrizione all'Albo verrà revocata.

Si precisa che nel caso di domanda per l'iscrizione sia all'Albo dei Periti che dei C.T.U. il versamento deve essere effettuato due volte.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla notifica al comitato presso la della Corte d'Appello.

2. **Speciale competenza.** - La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 69 disp. att. c.p.p., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima.

3. **Prova della speciale competenza.** - La prova del possesso della speciale competenza deve essere rigorosa.

Tale prova può essere fornita, in particolare, attraverso la dimostrazione:

Paoli
g. di
che
OTTA
di
di
di
di
di
di

Autenti

- di avere eseguito prestazioni professionali di particolare complessità;
- di avere pubblicato monografie, articoli, saggi, note;
- di essere stato relatore o docente in istituti universitari, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento;
- di avere svolto e svolgere continuamente e per un apprezzabile arco di tempo l'attività professionale.

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde*:

- attività professionale risalente nel tempo, o svolta in modo non continuativo;
- mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento;
- mera partecipazione ad attività professionali "di gruppo" (es., studi associati), ove non si dimostri il tipo e l'entità dell'apporto fornito dall'istante alle singole prestazioni professionali.

4. Valutazione della speciale competenza. - Nel valutare il possesso della speciale competenza il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile. A tal fine, nei casi dubbi, procederà assegnando un punteggio alla documentazione esibita dall'interessato, in base ai seguenti valori:

N.	Documentazione esibita	punteggio
a	dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità	da 2 a 5 punti per ognuna di esse
b	pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione	3 punti per ciascuna di esse
c	pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione	da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse
d	dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa	5 punti per ogni anno di attività

Per l'iscrizione la speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo totalizzi un punteggio superiore a 30 o abbia maturato un periodo di iscrizione all'Ordine, Collegio Professionale o alla Camera di Commercio non inferiore a quattro anni. In occasione di ogni revisione bisogna totalizzare un punteggio superiore a 30.

5. Provvedimenti del comitato. - Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta la domanda di iscrizione.

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

6. Specchiata moralità - La specchiata moralità è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo.

La specchiata moralità non si identifica con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

dell'istante, in chi abbia riportato condanne, anche se in esito a riti alternativi o non passate in giudicato, a pene detentive superiori a tre mesi.
 Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione, il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

Disciplina dell'albo

1. Competenza. - Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale, o dal magistrato da questi delegato, i quali possono promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato.

2. Procedimento. - Il Presidente del Tribunale o il Magistrato da questi delegato, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti o dei periti.

Nel caso di consulenti il Presidente, prima di promuovere il procedimento disciplinare, contesta l'addebito e ne raccoglie la risposta scritta, all'esito decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso dei periti, il Presidente raccolta la risposta scritta rimette gli atti al Comitato per la decisione.

3. Criteri di giudizio. Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:


- (a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- (b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- (c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

4. Sanzioni. - Ai consulenti e periti che non hanno osservato i loro doveri possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall'albo.

Per garantire uniformità di trattamento e trasparenza delle decisioni, ferma restando la necessaria valutazione del caso concreto, ai sensi dell'articolo precedente, il Comitato nell'irrogare le sanzioni disciplinari si atterrà ai seguenti criteri di massima:

N.	Condotta	Sanzione
a	Ingiustificata assenza all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico.	Avvertimento
b	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è inferiore ad un mese.	Avvertimento
c	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore ad un mese.	Sospensione fino a un mese



L. 20/12

d	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore a tre mesi.	Sospensione fino a sei mesi
e	Relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando l'integrazione avvenga ad opera dello stesso consulente, anche su ordine del giudice.	Avvertimento
f	Relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando i vizi siano tali da rendere necessaria la nomina di un altro c.t.u..	Sospensione fino ad un anno; cancellazione dall'albo nei casi più gravi
g	Omessa enunciazione della sussistenza di cause che legittimerebbero la ricusazione del consulente, od altre situazioni di conflitto di interessi.	Sospensione fino a tre mesi
h	Violazione, anche in buona fede, della regola del contraddittorio (come e.g. nel caso di contatti con una sola delle parti, ricezione di documenti non sottoposti ad una delle parti, e simili).	Sospensione fino a un mese
i	Nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccitata nel giudizio <i>a quo</i>	Sospensione da uno a sei mesi, secondo la gravità del caso
l	Smarrimento degli atti di parte	Sospensione da sei mesi ad un anno, secondo la gravità del caso
m	Richiesta di compensi manifestamente eccessivi rispetto ai valori di cui al d.p.r. 115/02 ed al d.m. 30.5.2002	Avvertimento, e nel caso di condotta reiterata, sospensione fino ad un mese

Se il

qui

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5. Cause di giustificazione. - Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione:

- (a) l'asserita ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- (b) la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- (c) i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154 c.p.c., per una proroga del termine;
- (d) l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.).

6. Deliberazione. Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza.

I provvedimenti del comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, ai competenti Presidenti delle Sezioni del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello, al Coordinatore dell'Ufficio dei Giudici di Pace, nonché agli Ordini Professionali di competenza.

[Handwritten mark]

7. Controllo sulla qualità delle relazioni. - E' facoltà del Comitato e del Presidente acquisire, anche d'ufficio, copia delle relazioni al fine di verificarne la qualità, che dovrà comunque essere elevata.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente o il perito potranno essere invitati dinanzi al Comitato per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

Revisione dell'Albo

1. Modalità. - L'Albo è permanente. La revisione dell'albo avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni per i consulenti e ogni due anni per i periti. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga nel rispettivo termine di cui sopra.

In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a dare prova del mantenimento delle "speciale competenza tecnica" mediante la produzione di aggiornati titoli e documenti, secondo quanto prescritto agli artt. 3 e 4 del paragrafo "Iscrizione All'albo" del presente documento, nonché a dichiarare persistente:

(a) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e 69 disp. att. c.p.p;

(b) la insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto.

Ai fini di cui al comma precedente, farà fede la data indicata sull'avviso di ricevimento.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente la cessazione dell'attività professionale od il cambiamento dell'indirizzo e del numero telefonico.

2. Revisione a campione. - E' facoltà del Comitato e del suo Presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione. Qualora il consulente o il perito, per un qualsivoglia motivo fosse cancellato o sospeso dall'Ordine o dal Collegio professionale di appartenenza, sarà destinatario di analogo provvedimenti con riguardo all'iscrizione all'Albo, in quanto privo dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

[Handwritten signatures and initials on the right margin:]
- Top signature: *[Illegible]*
- Second signature: *[Illegible]*
- Third signature: *[Illegible]*
- Fourth signature: *[Illegible]*
- Fifth signature: *[Illegible]*
- Sixth signature: *[Illegible]*
- Seventh signature: *[Illegible]*
- Eighth signature: *[Illegible]*
- Ninth signature: *[Illegible]*
- Tenth signature: *[Illegible]*
- Eleventh signature: *[Illegible]*
- Twelfth signature: *[Illegible]*
- Thirteenth signature: *[Illegible]*
- Fourteenth signature: *[Illegible]*
- Fifteenth signature: *[Illegible]*
- Sixteenth signature: *[Illegible]*
- Seventeenth signature: *[Illegible]*
- Eighteenth signature: *[Illegible]*
- Nineteenth signature: *[Illegible]*
- Twentieth signature: *[Illegible]*
- Twenty-first signature: *[Illegible]*
- Twenty-second signature: *[Illegible]*
- Twenty-third signature: *[Illegible]*
- Twenty-fourth signature: *[Illegible]*
- Twenty-fifth signature: *[Illegible]*
- Twenty-sixth signature: *[Illegible]*
- Twenty-seventh signature: *[Illegible]*
- Twenty-eighth signature: *[Illegible]*
- Twenty-ninth signature: *[Illegible]*
- Thirtieth signature: *[Illegible]*
- Thirty-first signature: *[Illegible]*
- Thirty-second signature: *[Illegible]*
- Thirty-third signature: *[Illegible]*
- Thirty-fourth signature: *[Illegible]*
- Thirty-fifth signature: *[Illegible]*
- Thirty-sixth signature: *[Illegible]*
- Thirty-seventh signature: *[Illegible]*
- Thirty-eighth signature: *[Illegible]*
- Thirty-ninth signature: *[Illegible]*
- Fortieth signature: *[Illegible]*
- Forty-first signature: *[Illegible]*
- Forty-second signature: *[Illegible]*
- Forty-third signature: *[Illegible]*
- Forty-fourth signature: *[Illegible]*
- Forty-fifth signature: *[Illegible]*
- Forty-sixth signature: *[Illegible]*
- Forty-seventh signature: *[Illegible]*
- Forty-eighth signature: *[Illegible]*
- Forty-ninth signature: *[Illegible]*
- Fiftieth signature: *[Illegible]*
- Fifty-first signature: *[Illegible]*
- Fifty-second signature: *[Illegible]*
- Fifty-third signature: *[Illegible]*
- Fifty-fourth signature: *[Illegible]*
- Fifty-fifth signature: *[Illegible]*
- Fifty-sixth signature: *[Illegible]*
- Fifty-seventh signature: *[Illegible]*
- Fifty-eighth signature: *[Illegible]*
- Fifty-ninth signature: *[Illegible]*
- Sixtieth signature: *[Illegible]*
- Sixty-first signature: *[Illegible]*
- Sixty-second signature: *[Illegible]*
- Sixty-third signature: *[Illegible]*
- Sixty-fourth signature: *[Illegible]*
- Sixty-fifth signature: *[Illegible]*
- Sixty-sixth signature: *[Illegible]*
- Sixty-seventh signature: *[Illegible]*
- Sixty-eighth signature: *[Illegible]*
- Sixty-ninth signature: *[Illegible]*
- Seventieth signature: *[Illegible]*
- Seventy-first signature: *[Illegible]*
- Seventy-second signature: *[Illegible]*
- Seventy-third signature: *[Illegible]*
- Seventy-fourth signature: *[Illegible]*
- Seventy-fifth signature: *[Illegible]*
- Seventy-sixth signature: *[Illegible]*
- Seventy-seventh signature: *[Illegible]*
- Seventy-eighth signature: *[Illegible]*
- Seventy-ninth signature: *[Illegible]*
- Eightieth signature: *[Illegible]*
- Eighty-first signature: *[Illegible]*
- Eighty-second signature: *[Illegible]*
- Eighty-third signature: *[Illegible]*
- Eighty-fourth signature: *[Illegible]*
- Eighty-fifth signature: *[Illegible]*
- Eighty-sixth signature: *[Illegible]*
- Eighty-seventh signature: *[Illegible]*
- Eighty-eighth signature: *[Illegible]*
- Eighty-ninth signature: *[Illegible]*
- Ninetieth signature: *[Illegible]*
- Ninety-first signature: *[Illegible]*
- Ninety-second signature: *[Illegible]*
- Ninety-third signature: *[Illegible]*
- Ninety-fourth signature: *[Illegible]*
- Ninety-fifth signature: *[Illegible]*
- Ninety-sixth signature: *[Illegible]*
- Ninety-seventh signature: *[Illegible]*
- Ninety-eighth signature: *[Illegible]*
- Ninety-ninth signature: *[Illegible]*
- One hundredth signature: *[Illegible]*

[Handwritten signature]

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO

<i>Indice Alfabetico per categoria</i>	
I-	CATEGORIA MEDICO CHIRURGICA
1)	Medici-Chirurghi
2)	Psichiatri
II-	CATEGORIA INDUSTRIALE
1)	Agronomi
2)	Architetti
3)	Geologi
4)	Geometri
5)	Ingegneri e Laureati in Discipline industriali
6)	Periti Agrari
7)	Periti Industriali
III-	CATEGORIA COMMERCIALE
1)	Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
2)	Revisori contabili
3)	Consulenti del lavoro
IV-	CATEGORIA BANCARIA
V-	CATEGORIA ASSICURATIVA
VI-	ALTRE CATEGORIE
1)	Chimici e farmacisti
2)	Psicologi
3)	Agenti di affari-Mediatori;
4)	Agrotecnici;
5)	Amministratori di condomino;
6)	Amministratori immobiliari;
7)	Assistenti sociali;
8)	Biologi ;
9)	Consulenti tributari;
10)	Esperti balistici;
11)	Esperti in casistica ferroviaria;
12)	Esperti in contratto di lavoro;
13)	Esperti in infortunistica stradale;
14)	Esperti in tecnologia alimentare;
15)	Gemmologi;
16)	Informatici;
17)	Interpreti e traduttori;
18)	Pedagogisti;
19)	Periti fonici e traduttori).
20)	Veterinari

Handwritten signatures and scribbles:
fe M
di
BA
A
W
Kam.
A

Handwritten symbol:
B

Handwritten signature:
Luca

ALBO DEI PERITI D'UFFICIO

<i>Indice Alfabetico per categoria</i>	
I-	ESPERTI IN MEDICINA LEGALE
	1) Medici-Chirurghi
II-	ESPERTI IN PSICHIATRIA
	1) Psichiatri
III-	ESPERTI IN CONTABILITA'
	1) Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
	2) Revisori contabili
	3) Consulenti del lavoro
IV-	ESPERTI IN INGEGNERIA E RELATIVE SPECIALITA'
	1) Architetti
	2) Geometri
	3) Ingegneri
V-	ESPERTI IN INFORTUNISTICA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
VI-	ESPERTI IN BALISTICA
VII-	ESPERTI IN CHIMICA
	1) Chimici e farmacisti
VIII-	ESPERTI IN ANALISI E COMPARAZIONE DELLA GRAFIA
IX-	ALTRI ESPERTI
	1) Psicologi
	2) Agronomi;
	3) Assistenti sociali;
	4) Biologi;
	5) Informatici;
	6) Interpreti e traduttori;
	7) Pedagogisti;
	8) Periti agrari;
	9) Perito fonico;
	10) Periti industriali.
	11) Geologi
	12) Veterinari

*Se il
dipol
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]*